

*Il cona... di...
una... alla... a' tribolati
a... di... ed amore
Tan*

No 16

DISCORSO

di
GIUSEPPE VACCA

PROCURATOR GENERALE

DEL RE

NELLA PROVINCIA

di Terra di Otranto



DISCORSO

RECITATO DA

GIUSEPPE VAGGA

PROCURATOR GENERALE DEL RE

presso

LA GR. CORTE CRIMINALE

di Terra d' Otranto

nella solenne tornata del 3 Gen. 1848



LECCE , TIPI DEGLI EREDI MARINO
col dovuto permesso

AVVERTIMENTO

L' Autore protesta aver egli guardata la istituzione del GIURI' sotto il rapporto unico della bontà intrinseca de' penali giudizi , astrazion fatta dai rapporti di simigliante istituzione con l' ordinamento politico . Piaccia por mente alla data del presente discorso .



In societate civili aut lex aut vis valet.

Bacon. Aphoris.



In societate civili aut lex aut vis valet. »
Con queste gravi e solenni parole l'insigne
Bacone significava uno de' grandi veri, su'
cui si adagia il magistero della Civil Comu-
nanza: toglì l'impero e l'autorità della
Legge, e vedrai tosto alzarsi trionfante la do-
minazione tirannica della violenza e della for-
za brutta: tra due poteuze rivali, tra due
principi pugnanti non ci ha accordo possibile,
sì che la vita dell'uno è morte dell'altro.



Interrogate i documenti delle Istorie , e vedrete cotai verità balzar fuori a tratti luminosissimi: il martirio di Socrate , e le parole estreme , che sgorgavan dal labbro di quel giusto (a) vagliono esse sole il più eloquente comentario di quel sovrano principio conservatore delle Società Civili , additato dalla Sapienza di Bacone . Roma fu grande ; signoreggiò i destini del Mondo sino a tanto che la spada de' Fabi , de' Marcelli , de' Scipi piegò riverente alla voce ed al senno di quell' Augusto Consesso che al maravigliato straniero parve un Concilio di Numi . Vide Roma eclissarsi l' Astro di gloria e di grandezza , non sì tosto l' autorità delle Leggi e del Senato cadde giù svilta , prostrata alla presenza del militar dispotismo , lorchè la sbrigliata licenza de' Pretoriani fu l' arbitra dello scettro del Mondo Romano . Ma perchè mai , e d' onde questo ingenito infrenabil pendio degli uomini congregati in social convivenza a frangere i patti comuni , e manomettere il di-

(a) Vedi Platone dialogo il Critone

ritto e la giustizia a profitto della forza e del privato interesse? Dunque non basterà alla tutela dell'ordine, alla sicuranza de' buoni, allo spavento de' tristi quella gran Legge eterna, indistruttibile, provvidenziale, che regge i destini della umanità, che impera così sull'ordine cosmico, come su' fatti liberi dell'uomo; quella Legge morale, raggio riflesso della mente divina, Legge assidua, visibile, operosa, che all'uomo addita i sentieri del vero e dell'equo, che il male comparte ed il bene, il premio dispensa e la pena con alterna retribuzione al giusto o all'ingiusto operare degli uomini? Confessiamolo: questo ideale di perfezione morale rimarrà sempre una pura astrazione, e indarno un'ambiziosa filosofia aspirerebbe alla soluzione di questo immenso problema della umanità; perocchè desso si lega ad un ordine di verità soprannaturali in che ogni umana filosofia si frange confusa, ed è costretta a piegar riverente ad una ragione superiore, incomprensibile, la ragion della

Fede . Che se volgiamo lo sguardo ai popoli diredati del benefico lume della Rivelazione , se chiameremo a rassegna gli svariati sistemi religiosi del Politeismo , uno e costante apparirà il fondo delle loro dottrine , la dottrina del Dualismo , la quale non è che la espressione ultima dello sforzo della curiosità umana per afferrare la genesi del bene e del male , che si contendon l' impero delle umane cose quaggiù.

Chiarita così la impotenza della sanzion morale a compiere gli alti fini delle politiche aggregazioni , tra quali fini supremo è quello della pubblica sicurezza , ognun vedrà di leggieri quale e quanto grave sia l' officio del poter punitivo , quale il suo posto , la sua missione , la sua importanza infra gli ordini del politico reggimento : laonde tra' maggiori problemi cui si volsero le cure de' Pubblicisti e de' Governanti in ogni età , fu tenuto massimo quello che rimira alla migliore organizzazione del potere punitivo.

Non è mio intendimento , o Signori , né il

consentono gli angusti termini di questo mio ragionamento il chiamare a rassegna esempi, tradizioni, e dottrine atte a lumeggiare il problema ne' suoi svariati aspetti. Non io verrò dimostrandovi come il sistema dell' accusa pubblica, e delle popolari azioni, vagheggiato da un grande intelletto che onorò il secolo e la Patria nostra, quel sistema non rimarrebbe che un fuor d' opera ne' rapporti delle odierne Società politiche (b) : nè spenderò parole per tenervi ricordo del prestigioso concetto di una *Magistratura Singolare* che venne a garbo ad un ardito pensatore onde va gloriosa la Patria di Newton e di Giovanni Locke (c): senonchè tornerebbe non disutile impresa il togliere a disamina ne' rapporti comparativi le due grandi istituzioni giudiziarie accettate dalla moderna civiltà; dall' un de' lati cioè la istituzione de' Giurati circondata da' voti e dalle simpatie de' Pubblicisti e degli amici della umanità; dall'

(b) Filangieri *Scienza della Legislazione* Lib. 3. Cap. 2.
 (c) Bentham. *L' organisation Judiciaire, et de la codification.*
 Chapitre X.

riducendo ad un sol fatto , ad un sol vero tutt' i principî e tutti gli ordini della verità , cioè all' elemento subiettivo , al fatto della coscienza , al *cogito , ergo sum* di Cartesio . I fatti esteriori , i fenomeni del Mondo visibile , il *fuor di me* , in una parola , si tiene a sentenza di quei filosofi in conto di una verità , nè dimostrata, nè dimostrabile (e), ma lode a Dio , i destini dell' umanità non si svolgono sotto l' impero delle opinioni mutabili de' filosofi . Ci ha bensì un principio direttivo anteriore ad ogni speculativa disquisizione , un principio semplice , universale , immutabile , quel principio , cui la gran mente di Giambattista Vico segnalava nella sua scienza nuova , ed è questo il principio del senso comune degli uomini: è desso che informa quella logica pratica , che guida gli umani giudizi : è desso che mette nei sentieri del vero così gli alti , come gli umili ingegni , ed addita per rapido intuito dove sta

(e) Vedi per lo sviluppamento delle indicate dottrine il Manuale di Filosofia di Tenneman , ed il corso della Storia Filosofica di Cousin.

la verità, dove l' errore, e fa percorrere allo spirito umano tutta la scala delle gradazioni che separano il dubbio dalla morale evidenza, confine estremo in che l' animo riposato s' accheta,

Questi riflessi, tra i molti, o Signori, si recano in mezzo dai partigiani della istituzione de' Giurati, i quali affermano con fede sentita incontrarsi maggiori le garentie del vero nei volgari giudizi degli uomini, scortati dal solo lume del senso comune, che nei giudizi solenni del Magistrato rischiarato dai criterî della scienza e dell' arte critica. Quanto a me, non oserei di certo soscrivere a cotai pensamenti, nè parmi che aspirar possa il medesimo alla maggioranza de' suffragi: imperocchè ognun vedrà di leggieri, sol che si faccia a meditare sulle innumeri cause di errore che travolger possono gli umani giudizi, come non sia sempre opera agevole il cogliere con sicuro sguardo le impercettibili sfumature, che dividono la verità dall' errore, il dubbio dalla certezza, sì che appar-

tiene alla scienza, ed alla scienza sola dell' uomo morale il sorprendere i riposti moti dell' animo, seguirne le svariate attitudini, vagliarne le spinte morali, e da quest' analisi sagace, assidua, profonda derivare i criteri del vero. E poi qual sarà mai (io dimando) la salvaguardia della verità, e della giustizia nei giudizi abbandonati al Giurì, intorno ai fatti, che atteggiansi allo spirito di *Costa*, alle opinioni dominanti, ai popolari pregiudizi? Rispondano per noi le penali statistiche de' popoli che van gloriosi di quella istituzione levata a cielo dalla voce de' pubblicisti; né accadrà di certo, che alla risposta de' fatti abbian di che replicare i più caldi propugnatori del sistema che discutiamo. Parmi adunque, se al vero ~~non~~ m' appongo, stare i maggiori vantaggi nello interesse della giustizia dal lato di quella istituzione giudiziaria confidata ad uomini educati al rigor della scienza e del sillogismo, suffulta di molti e forti presidi, atti a premunire dall' abuso e dall' errore, ordinata ai fini emi-

nenti della giustizia sociale , che guarda con pari sollecitudine la punizion del colpevole , e la guarentigia dell' innocente . Or , se tanta è la eccellenza dell' organizzazione del poter punitivo appo noi , ai Giudicanti appartiene , e ad essi soli , il rivolgerla per gli sforzi , e le cure loro al compimento della gran missione . E che diremo degli esempi che ci si offrono non infrequenti dell' incurioso oblio de' principj dirigenti la buona logica del Magistrato penale ? Che diremo di quel torto opinare insinuato in molti spiriti frivoli , ridursi la morale convinzione del Giudice ad opera volgare di senso comune , cui nè sussidi di scienza , nè luce di filosofia abbiassi a far guida e sostegno ? Che diremo , e che dirà la pubblica opinione lorchè in una scena solenne , nel conflitto di due grandi interessi , la pubblica vendetta da un lato , e la difesa dell' accusato dall' altro , armata la prima di un immenso potere , di tremenda maestà , la seconda palpitante , affannosa , ansia delle sorti che si dibattono in quell' istante

irrevocabile, che dirà se per avventura gli avidi sguardi delle moltitudini si affiseranno nelle fisionomie di giudici mute di affetti, gelide, indolenti, significanti con quella tacita favella degli occhi e del volto l'ignavia che disdegna il travaglio dell'intelletto, l'indifferenza che non sa concepire interesse per la catastrofe, o peggio ancora, quelle anticipate impressioni ostili alle sorti dell'accusato, che mettono le traveggole agli occhi, e dispogliano l'uomo incolpato dalla supremazia delle garentie, la presunzione della innocenza proteggitrice di colui non peranco chiarito colpevole? Oh! sì che allora toccherà il trionfo ai partigiani del giuri. Mirate, diranno eglino, il mal governo che patisce la giustizia punitiva confidata alla magistratura permanente: non vi aspettate da essa nè acceso zelo di giustizia, nè affetti o generosi sensi umanitari, nè pudore o temenza della pubblica opinione; che indarno è da sperarlo da cuori e da coscienze non vergini, non timide, non amiche alla umanità, ma sib-

bene intristite per l' abituale contatto con la colpa , avvezze oramai sotto l' impressione dell' abitudine a confondere il dubbio colla certezza , il reo coll' innocente . Signori , quella censura sarebbe immensa , irredimibile ; ma lode al cielo non fia che alcuno osi a voi dirizzarla .

Fu comune sentenza degli uomini esistere il marchio di verità in quelle opinioni accettate dalla maggioranza de' suffragi : delle quali opinioni universali ebbe a dir Cicerone con ottimo senno , doversi tenere in conto quasi di legge di natura » *omnium in una re consensus Lex quasi naturae putanda est* » Eppure dopo diciotto secoli da che l' Orator di Roma proclamato avea quel profondo concetto , vide la Francia uno de' più acuti dialettici , il famoso Bayle aguzzare le armi del sofisma per combattere l' argomento cavato dal sentimento universale siccome criterio di verità . Certa cosa ella è , che le idee e le opinioni aventi radice nella coscienza universale degli uomini , portano in fronte l' ir-

quel Sacrario di giustizia con perplessa coscienza, impotente a ripetere a sè medesimo quel sublime dettato dall' eterna parola » *Proba me Deus, et scito cor meum* ? Oh ! se questo contemplativo ritorno su noi stessi, se questo assiduo meditare sul gran mandato che ci pesa sugli omeri informasse tutt' i pensieri e gli atti del Magistrato, la giustizia e la umanità non avrebbero a gemere alla vista di tale, avvezzo a mescere le passioni ed i privati rancori agl' interessi sacrosanti della giustizia, ad intramettere le gare dell' amor proprio alla discussione calma, pacata di sì alto soggetto, a contemplare l' umanità da pessimista, ad offerire talvolta il turpe spettacolo di oscillar pria tra due contrari, e nel punto che la bilancia sta in bilico lasciar traboccare col peso della propria opinione la coppa del dolore e dell' angoscia, quella che adduce la più dura sentenza. Riassumendo adunque noi stessi diremo, che il compatto ed unanime accordo delle opinioni dei giudicanti soddisfa al gran fine di conciliar

fede alla rettitudine del giudicato, armonizzando la giustizia reale con la giustizia apparente.

Nell'analisi comparata delle due divise istituzioni, occupar dovrebbe cospicuo posto quella parte che guarda le condizioni di legalità della pruova giuridica, ed il come va formolata la convinzione del Magistrato: nel che abbiain fermo che i più caldi zelatori delle istituzioni oltramontane saran costretti a fare omaggio alla sapienza legislativa, che presedea all'ordinamento del nostro rito penale. E di vero s'egli è pur da lamentare che il morale criterio del Magistrato abbiassi a rimaner libero ed incensurabile per necessità di cose « *rebus ita dictantibus* » sarà degno di laude al certo l'avvedimento ed il senno, onde il Legislatore, per efficaci freni e presidi, premuniva i responsi della giustizia dai pericoli dell'errore e dell'arbitrio. A questi fini intendono mirabilmente dall'unde' lati l'obbligo del motivarsi le decisioni nel fatto e nel dritto, dall'altro il precetto

racchiuso nell' art. 293 delle leggi di procedura penale, di esprimersi a pena di nullità nella decisione il fatto onde deriva la risoluzione delle quistioni, ed a canto a cotai precetto il divieto di consaerarvi alcun fatto che dalla pubblica discussione non attingasi: delle quali condizioni ordinate alla legalità della pruova io mi rimango dal ragionarvi più largamente, sol perchè non trovo di che spingolare in un campo mietuto già da un eletto ingegno, il quale levandosi sulle alte cime della scienza fu salutato dallo straniero il rappresentante della patria scuola penale (g).

Basti adunque al nostro assunto il notare quale decisa ed irrecusabile preminenza si abbia in tal parte il nostro procedimento penale sull' ordinamento del Giurì, il quale rimettendo troppo all' arbitrio giudiziario, potrebbe ben meritare il ricordo di Bacone » essere ottima quella legge che lasci il meno » di arbitrio ai Giudicanti. »

La codificazione della Francia, monumen-

(g) Il Cav. Nicola Nicolini.

to immortale del genio dell' Eroe Legislatore , usciva dal grembo di una straordinaria crisi sociale , il perchè non l' era dato per necessità di cose aspirare a quella desiderabile unità di principî , compostezza e simmetria di parti , i quali pregi appartengono agli ordinamenti legislativi , improvvisati non già , ma meditati , dettati non già sotto l'impressione di passioni ostili ed agitatrici , ma bensì maturati nella calma e nel silenzio delle passioni politiche . Ricordiamo , o Signori , che il novello sistema Legislativo della Francia era chiamato a compiere una special missione : detronizzare , e metter giù l' arbitrio giudiziario , che per lunga stagione fatto avea mal governo della giustizia , lasciando dire al Comentatore delle leggi inglesi , tornare a miglior pro la legge senza equità , che l' equità senza legge : se non che il Grozio riproducendo un pensiero di Aristotele avvisossi definir l' equità il supplemento alla difettiva generalità della legge » *cum lex ob nimiam universalitatem deficit .* » Or

data l'impotenza delle leggi a formolar per equazioni generali tutta quanta la serie indefinita delle necessità sociali, dei rapporti della vita civile, de' diritti e delle obbligazioni esigibili, degli atti punibili e delle gradazioni di moralità de' medesimi, di qua saremo condotti a ricercare, se veramente il novello sistema di legislatura inteso ad allacciar tanto l'arbitrio del Magistrato, rispondacompiutamente a' fini di giustizia: il qual quesito ci par degno delle meditazioni del Pubblicista e del Giureconsulto.

Accostandoci poi più da presso al sistema di penalità sancito in Francia, ci accadrà di notare una tendenza ed un principio generale, che tutta ne domina la economia, intendiamo accennare a quell'arido e stretto principio utilitario che piacque ed illuse non volgari intelletti per pregio singolare di semplicità, non altrimenti che piacque e venne in credito il sistema del materialismo di che la dottrina degli utilitari non è che la espressione, siccome il più acconcio a far paga

la ingenita smania dello spirito umano di spiegare i fatti della natura fisica e della natura morale per la facile via de' sensi e del mondo visibile. Ascoltiamo a conferma del nostro assunto le parole memorabili di *Target* nella discussione del Codice penale del 1810 » Certa cosa ella è (dicea l'Oratore) che la pena non suoni vendetta : » questa voluttà funesta delle anime volgari » non entra punto nelle vedute e nella ragione della legge ; il principio unico della » necessità legittima e giustifica la pena : ed » invero che un colpevole soffra non sarà » questo di certo lo scopo della legge , ma » che le delinquenze future si antiveggano , » ciò importa altamente . Consumato il più » esacrando misfatto , se fosse certo che niun » altro si riproducesse per l'avvenire , la punizione dell'ultimo colpevole tornerebbe » un' atrocità senza frutto , e potrebbe affermarsi rimaner dessa fuori i poteri della » legge . Laonde la gravità de' delitti va misurata meno sull'intrinseca perversità mo-

» rale , che sui pericoli onde la società è
 » minacciata . » Le quali solenni parole pon-
 gono in piena evidenza il principio utilitario
 che dava norma e misura a quel sistema di
 penalità : ed in sì angusti termini erasi po-
 sto il gran problema intorno al fondamento
 ed alla ragione ultima del diritto di punire :
 condizione di utilità assegnata da Geremia
 Bentham , siccome principio e scopo unico
 della pena : il che mostra non essersi punto
 risalito ad un principio più elevato , più lar-
 go , cui si estolle la giustizia sociale , il
 principio morale cioè rivelato all' uomo dalla
 coscienza , il principio di giustizia assoluta ,
 che addita nell' azion della pena la retri-
 buzione del male pel male (h) .

Pure ogni penale Legislazione si mostra
 essenzialmente progressiva e seguace delle
 varie fasi della civiltà de' popoli , o a dir

(h) Vedi per lo sviluppo di questi principj il Corso di dritto na-
 turale o di filosofia del Dritto , secondo lo stato attuale di questa scien-
 za in Alemagna di Ahrens , ed in ispezialità le quattro lettere che van-
 no in fronte dell' Opera ; le due prime del chiarissimo Conte Mamia-
 ni , e le altre due dell' egregio Professore Pasquale Stanislao Mancini.

meglio essa stessa ritrae e compendia in se le condizioni morali dello incivilimento. Così accadde del Codice penale del 1810 della Francia. Nuovi bisogni, opinioni e principi nuovi sollecitavan riforme e miglioramenti, nell'atto che generose tendenze umanitarie condannavano l'acerbità ed il lusso delle pene, disadatte a costumi più miti, disadatte al rispetto meglio inteso della dignità dell'uomo.

Questi voti e questi bisogni eccitarono la riforma del Codice penale sancita in Francia dalla legge del 1832: senonchè posta mente alle gravi difficoltà ed al periglioso tentativo di una riforma radicale di tutto il sistema, si elesse null'altro che un partito di transazione: attenuare la scala delle pene quanto all'applicabilità di esse ai singoli casi, senza variare ed alterare il sistema nel rapporto alle generali equazioni delle azioni punibili, temperandone solo la durezza ed il rigore alla presenza di circostanze attenuanti, la cui estimazione fu abbandonata al co-

scienziioso calcolo dei giurati . Si osservi adunque , e vi si mediti sopra , come e per quali vie la legge del 1832 dava opera ad innmegliare il sistema penale del 1810 . Per essa si vede allargato il potere del Giudice , che applica la legge ai fatti punibili , sicchè gli si faccia abilità di graduare la qualità e la quantità della pena all' elemento morale inerente al fatto delittuoso , come al carattere dell' Agente . Per essa si lascia sussistere nei Codici la minaccia della pena estrema che risponde al gran fine della contro-spinta delittuosa e ad un tempo si rimettono alle coscienze de' giurati i riguardi d' indulgenza e di umanità , che i casi speciali reclamar possono .

Quali furono i risultamenti di così fatta riforma del sistema penale ? Quale la sua influenza sulla direzione della giustizia punitiva ?

La risposta de' fatti a tal quesito è scoraggiante : ed ei basterebbe il notare lo enorme abuso delle circostanze attenuanti in rapporto alle condanne nel capo : così dalle pe-

nali statistiche della Francia si raccoglie entro il periodo di tempo che divide il 1833 dal 1838, la cifra di 39 dichiarazioni di circostanze attenuanti sopra 51 accusati per parricidio; la cifra di 105 dichiarazioni di circostanze attenuanti su 120 accusati per veneficio; la cifra di 393 dichiarazioni di circostanze attenuanti su 557 accusati di omicidio premeditato.

Che se poi avrem vaghezza d'indagare gli effetti sensibili del novello sistema sulle quantità delle delinquenze, piglierà miglior risalto la esorbitanza dell'abuso. Odasi intorno a ciò la voce dell'Avvocato Generale Chassan: » Un fatto costante, ei dice, in questo » punto si è l'enorme incremento de' male- » fizî, la cui desolante progressione data dal » 1833, cosichè la cifra degli accusati per » misfatto che nel 1833 montava a 6964 si è » elevata successivamente ad 8014 nel 1838, » e tra questi è notevole l'accrescimento di » reati contro le persone che dal 1833 al » 1838 è balzato al 14 per 100, estiman-

» dosi poi l'incremento de' misfatti capitali
 » niente meno che al 50 per 100. Ed in
 » rapporto alle recidive l'aumento si fu viep-
 » più sensibile; l'accademia delle scienze
 » morali lo ha proclamato, e questa pro-
 » gressione ascendente è tale che a guar-
 » dare i termini estremi di ciascuna serie;
 » il numero delle recidive che al 1826 era
 » di 756 si elevò a 1763 nel 1838. »

A fronte di fatti sì allarmanti si elevarono
 in Francia le voci ed i voti de' Pubblicisti
 e de' Magistrati per colpir di anatema il sistema
 delle circostanze attenuanti. E qui ne piace re-
 car le parole del Consigliere la Cuisine: » Per
 » fortificare, ci dice, il potere del Giuri,
 » si è pensato slacciarlo dai freni della Ma-
 » gistratura e della dipendenza della legge:
 » più forte di ogni altro potere della socie-
 » tà, si è costituito esso ad un tempo Giu-
 » dice e Legislatore; assolve l'uomo quando
 » lo trova troppo debole, frange la legge
 » quando la vede troppo dura, tra le sue
 » mani la regola delle pene diviene una ecce-

» zione quasi insolita , l' eccezione piglia il
 » posto di regola , la gradazion de' delitti è
 » annullata , e la Legislazione guasta dalla
 » più deplorabile indulgenza , non rimane or-
 » mai che un catalogo illusorio di penalità . »

Vaglia per tutti il classico suffragio del De
 Gerando nella sua insigne opera della be-
 » neficenza pubblica , il quale si esprimeva
 così : » La persecuzione de' delitti si è rallen-
 » tata , il potere repressivo difetta di ener-
 » gia ; mirate come in tal guisa il genio del
 » male si ride delle timide concessioni , e rad-
 » doppia di audacia , nell' atto che si esita a
 » colpirlo di pena . »

Quanto a noi , sotto gli auspici della sa-
 piente legislatura che ci governa , non abbia-
 mo a temere di certo simiglievoli abbera-
 menti , tanto e sì enorme traripar di arbitrio ;
 avvegnachè con ottimo senno il nostro si-
 stema punitivo rimette ai poteri de' Giudi-
 canti tanto di estensione , quanto basti ad at-
 leggiare la scala delle pene alle svariate in-
 definite modificazioni degli atti punibili . Così

accade della gradazione delle scuse, la quale comechè va ligata al più alti problemi della spinta delle passioni, della suscettività individuale, della dinamica morale, dirò così, che regge i movimenti dell' animo, ben era mestiere che si allargassero i poteri del Giudice nel graduare la quantità della pena a seconda dello elemento morale intrinseco all' azione, come alla responsabilità dell' agente. Così accade de' reati che attaccano la proprietà, intorno ai quali ci ha un principio pieno di equità e di umanità che abilita il Magistrato a mitigare il rigor della pena per amplissima scala del concorso del doppio elemento, la ragione composta cioè del danno e del dolo (i).

In altri incontri è data al Giudice la facoltà di scelta nella qualità della pena, siccome interviene delle pene spettanti alla giustizia correzionale rivolta più che al terrore, alla emenda del traviafo. Ed in tutt' i casi ci ha un ambito quinquennale tra due pun-

(i) Articolo 453 LL. PP.

ti fissi nel grado della pena, che risponde alle vedute di applicazione pratica della legge al fatto. Eppure ci duole, e ci si conceda il dichiararlo solennemente, che questa parte nobilissima degli uffizi del Magistrato veggasi tuttodi preterita, posta in non cale, o guidata da cieco empirismo, che disdegna i calcoli ed i consigli del ragionamento e della filosofia.

Non è nuovo il mal vezzo di abbandonarsi il più o il meno per la quantità della pena alle cerebrine ispirazioni del momento, alle meccaniche oscillazioni tra il mitismo ed il rigore. Non è nuovo nell'attrito di opinari pugnanti venirsi agli accordi per la via del prolungamento di anni nella durazion della pena. Gran Dio! E non si sa, non si sente per simpatica tendenza dell'umana natura quanti strazi, quali angosce, quanti danni irredimibili può recare all'uom tribolato dagli eculei del carcere non già un anno, ma un' ora, un' ora sola di privata libertà?

E che diremo poi di quei miseri affanna-

ti, cui necessità di fato, cui la forza tirannica del bisogno, che il maggior Lirico Italiano bellamente dicea » *O male, o persuasore orribile de' mali* (k), trasse a porle mani sulla roba altrui? Piomberanno le folgori della tremenda Nemese sul capo dei poverelli diredati dalla fortuna, reielli dalla società, ributtati dalla carità, i quali per sattollare la fame, o per disfamare i figli loro, tolsero per frode quel tanto che il freddo egoismo altrui negò alla miseria supplichevole? No, non facciamo che il senso morale della umanità, che la coscienza universale assolva colui che la giustizia sociale condanna. Guardiamoci dal ripudiare la più bella virtù santificata dalla Religione di Cristo, dalla Religion dell'amore e del perdono. Guai a colui che investito del dritto terribile di far le sorti ai delinquenti ed ai traviali, non conosce, non professa, non vagheggia altra gloria, che quella sola di Giudice inesorabile delle umane colpe. Guai a colui cui

(k) PARINI, Ode sul Bisogno.

la vista del misero percosso dal braccio punitore della legge, non sa trovare le vie del cuore, non ispreme una lacrima anche nel punto, in che i doveri più augusti di giustizia reclamano la più severa condanna.

Ci ha nell' umana vita de' momenti solenni in che i ricordi de' cari estinti ci ritornano al memore pensiero avvivati, incarnati nelle sensazioni del presente. Questo tardo ritorno sul passato, che evoca dal silenzio delle tombe la memoria de' generosi che lasciarono quaggiù eredità di effetti, esprime con verità tutta propria il culto e l' omaggio alla virtù che passò meglio assai che noi facciano le più calde parole di fresco cordoglio deposte sulla spoglia mortale; perocchè queste non rendono che il gemito del recente e fugace dolore, dovechè in quello risulge in tutto il suo splendore la perennità della fama trionfatrice dell' oblio, che ricopre la memoria de' trapassati. Questa gloria sì pura, sì bella non appartiene che ai pochi spiriti eletti, i quali seppero per costante pro-

posito ed esercizio di virtù cittadine e domestiche stampar nelle menti degli uomini orme profonde di riverenza, di amore, di affetti duraturi. E di questa gloria, o Signori, intendiam favellarvi oggidì con mestesse e disadorne parole ricordatrici di un Magistrato che nell'anno già volto al suo tramonto sparve dai nostri ranghi, ma che con lui non ispariva no cerlo il riverente caldissimo amore di quanti hanno in pregio il merito e la virtù degli ottimi: e sì ch'io veggo gli avidi sguardi di quanti convennero in questa solenne ragunanza ricercare in quel seggio la voce ed il senno di colui, ch'era guida ed esempio a questo onorevol consesso, e già veggo nel rinnovellato cordoglio pubblico da un lato il testimonio più eloquente della fama che inghirlanda il nome del Presidente Apostolico (1), dall'altro l'argomento più splendido del mite ed umano costume, del generoso simpatizzare colla virtù de' figli

(1) Il Presidente della Gr. Corte Criminale di Terra di Otranto D. SEBASTIANO APOSTOLICO mancò a' viventi il dì 4 Gennaio 1847, tra il pubblico compianto.

di questa terra ospitale . Percosso il misero da inesorabil fato nel punto in che staccavasi da questa vita terrena per salire all' amplesso di Dio , forse un pensiero di gioia , un desio , una speranza gli splendea sull' anima travagliata , e quel pensiero , quel desio , quella speranza volgeasi ansia ed infiammata al figliuol suo , cui non legava egli già i doni caduchi della fortuna , ma l' esempio benedelle sue virtù , ed il religioso mandato di continuare la gloria del nome paterno : e sì che il voto supremo del morente rimarrà adempiuto , che tanta fiducia ne ispira l' animo egregio , e composto a virtù del giovane Apostolico , al quale noi verrem dirizzando le belle e sublimi parole del Narrator di Agricola » *Si quis piorum manibus locus , si ut sapientibus placet , non cum corpore extinguuntur magnæ animæ : placide quiescas , nosque domumque tuam ab infirmo desiderio , et muliebribus lamentis ad contemplationem tuarum virtutum voces quas neque lugeri , neque plangi fas est : admiratione te potius ,*

te immortalibus laudibus , et si natura sup-
peditet , æmulatione decoremus . Is verus
honus , ea coniunctissimi cujusque pietas . »

Tacit. in vita Agricolæ



Nota alla pagina 2.

(a) Vico - Scienza nuova Capitolo 2. La sapienza volgare è regola del mondo delle nazioni.

Nota alla pagina 14.

(f) L'autore non ignora come la legge dell'unanimità de' suffragi nella votazione del Giurì abbia subito in Francia importanti modificazioni dopo la legge del 1830. Vedi Sismonde de Sismondi *étude sur les Constitutions des Peuples libres*.